



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti

Via Università, 40 - 09124 Cagliari

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE
UNIVERSITARIE AI FINI ANTINCENDIO

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

LOTTO N. 2

Cittadella Universitaria di Monserrato: Blocco B - Fisica

Cittadella Universitaria di Monserrato: Blocco D – Chimica

Il Responsabile Unico del procedimento

Ing. Tommaso Fortuna



SOMMARIO

DEFINIZIONI

1	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
2	DURATA DELL'APPALTO	5
3	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	5
3.1	Requisiti di idoneità.....	5
3.2	Requisiti di capacità economico-finanziaria.....	6
3.3	Requisiti di capacità tecnico-professionali.....	7
3.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	9
3.5	Indicazioni per i consorzi stabili	11
4	AVVALIMENTO	12
5	SUBAPPALTO.....	13
6	SOPRALLUOGO	13
7	CONTENUTO OFFERTA TECNICA.....	13
7.1	PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	20
8	CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA	21
9	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
9.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
9.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
9.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	24
10	ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	26



DEFINIZIONI

Nel presente capitolato alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) CODICE: il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2006), come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017 e da S.m.i.;
- b) REGOLAMENTO: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) e s.m.i., relativamente alle disposizioni che restano in vigore nel periodo transitorio di vigenza del Codice, nelle more dei provvedimenti previsti dal nuovo Codice;
- c) Linee Guida: atti emanati dall'ANAC secondo le disposizioni del Codice finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso.
- d) TESTO UNICO SICUREZZA: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- e) D.M. Tariffe: il D.M. Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) D.M. Servizi ARCHING. Il D.M. M.I.T 2 dicembre 2016, n. 263, "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- g) D.M. M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- h) Servizi di Architettura e ingegneria e altri servizi tecnici: i servizi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. vvvv del Codice, quali riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
- i) PATTO DI INTEGRITA': il documento adottato dall'Università degli Studi di Cagliari con delibera n. 96/16C del 29 giugno 2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- l) RUP: Responsabile unico del procedimento
- m) DEC, Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi di architettura e ingegneria di cui a Titolo III del D.M. M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49;
- n) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE/ATENEUM/UNIVERSITA': l'Università degli Studi di Cagliari;
- o) PARTECIPANTE/CONCORRENTE/INTERESSATO ALL'APPALTO: il soggetto in possesso dei requisiti interessato all'eventuale affidamento dell'appalto;
- p) AGGREGAZIONE DI RETE: le aggregazioni (di imprese, di professionisti, miste) di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice contraddistinte. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare d'appalto



deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Le aggregazioni di rete sono classificabili quali:

p1) - Rete-soggetto, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. L'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

p2 – Rete-contratto, dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. L'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.

p3 – Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. L'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

q) OFFERENTE: il soggetto in possesso dei requisiti che ha presentato offerta per l'affidamento dell'appalto;

r) PROFESSIONISTA/AFFIDATARIO/APPALTATORE/ESECUTORE/OPERATORE ECONOMICO/CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche riunite o consorziate, incaricate dell'appalto;

s) C.S.A.: il presente documento, contenente le norme generali di carattere amministrativo che disciplinano l'esecuzione dei servizi.



1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Si rinvia ai paragrafi nn. 2 e 11 del Documento preliminare di progettazione (DPP)

2 DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in fasi progettuali suddivise secondo le indicazioni del DPP, paragrafo n. 8.

3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

3.1 Requisiti di idoneità

- a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016, nel seguito Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione



- d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista antincendio

- e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio. Il concorrente indica il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

- f) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara e quindi non inferiore ad € 173.093,50 (I.V.A. esclusa).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionali

- g) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

CATEGORIA OPERE	ID OPERE		Valore delle opere (Euro)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (Euro)
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	750.000,00	750.000,00

- h) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte il valore della medesima calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

CATEGORIA OPERE	ID OPERE		Valore delle opere (Euro)	Importo complessivo minimo per i servizi di punta (Euro)
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.	750.000,00	300.000,00



Per la categoria EDILIZIA ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti dei punti g) ed h), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Sono valutabili ai fini dei requisiti richiesti i servizi resi per progettazione di fattibilità tecnica economica (ovvero progettazione preliminare ai sensi del DPR 207/2010), progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. I suddetti servizi dovranno essere stati approvati dal committente o per essi sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata. Ai sensi dell'art. 48, c.4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. Si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

- i) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

I ruoli (figure) professionali "minimi", richiesti per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto, comprensivi di quelli oggetto di opzione, sono indicati nelle tabelle sottostanti. Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016 è richiesta la presenza di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che può coincidere con una delle figure previste.

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		
RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A, settore a) del relativo Ordine Professionale.	1
Progettista Civile - Edile - Esperto Edile	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura, abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto dell'appalto ed iscrizione alla Sezione A, settore a) del relativo Ordine Professionale	(può coincidere con una delle figure previste)
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - con particolare riferimento ai requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08)	(può coincidere con una delle figure previste)
Progettista Esperto in materia di	Tecnico iscritto al proprio Albo Professionale e abilitato quale	(può coincidere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti

Via Università, 40 - 09124 Cagliari

Prevenzione Incendi	"Professionista antincendio" che abbia superato gli esami previsti dal D.Lgs. 139/2006 e che sia iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 ex L. 818/84).	con una delle figure previste)
Giovane ingegnere (ex art. 4 del D.M. 263/2016)	Iscrizione all'Albo < 5 anni	(può coincidere con una delle figure previste)

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		
RUOLO	REQUISITI	N.
Direttore dei Lavori e Coordinatore dell'Ufficio di Direzione dei Lavori	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o Architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A, settore a) del relativo Ordine Professionale.	Deve coincidere con il Coordinatore del gruppo di progettazione (soggetto incaricato della progettazione integrale e coordinata)
Direttore/i Operativo/i - Esperto Edile	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile) o Architettura, abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto dell'appalto ed iscrizione alla Sezione A, settore a) del relativo Ordine Professionale	Può coincidere con il Coordinatore del gruppo di progettazione)
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - con particolare riferimento ai requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08)	Può coincidere con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e con il Direttore dei Lavori
Direttore/i Operativo/i in materia di Prevenzione Incendi	Tecnico iscritto al proprio Albo Professionale e abilitato quale "Professionista antincendio" che abbia superato gli esami previsti dal D.Lgs. 139/2006 e che sia iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 ex L. 818/84).	(può coincidere con una delle figure previste)

La comprova del requisito è fornita dai titoli di studio culturali e professionali, dalle abilitazioni e, relativamente al Coordinatore della Sicurezza, dall'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso e relativi aggiornamenti, in materia di sicurezza ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai fini della partecipazione il concorrente potrà autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 indicando l'elenco dei titoli, abilitazioni, attestati posseduti e il soggetto che li ha rilasciati.

3.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 3.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti (Art. 4 D.M. 263/2016). La figura del giovane professionista non è richiesta per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.



Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 3.1 lett. b) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 3.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 3.3 lett. g) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 3.3 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 3.3 lett. h) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 3.3 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.



Il requisito di cui al punto 3.3 lett. i) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito di cui al punto 3.3 lett. i) relativo al personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

3.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 3.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 3.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 3.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.



Il requisito di cui al punto 3.1 lett. e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 3.1 Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 3.3 lett. i), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla



gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

5 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. E' fissato il limite massimo della quota subappaltabile nella misura del quaranta per cento dell'importo del servizio da affidare. Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o/e le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

6 SOPRALLUOGO

Si rimanda all'art. 11 del Disciplinare di gara.

7 CONTENUTO OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A - Adeguatezza dell'offerta – capacità professionali

L'operatore dovrà presentare la documentazione relativa ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza eseguiti su interventi affini per classi e categorie e preferibilmente simili per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'appalto, fino alla concorrenza di un numero massimo di tre. Per la valutazione di tale elemento sarà prodotta una relazione composta da un numero massimo di 6 pagine formato A4 o 3 pagine formato A3, per ogni intervento, più pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere verdana, corpo 10, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine. Dalla documentazione presentata dovrà risultare in particolare, per ogni intervento, il criterio di riferimento, la tipologia e il livello di prestazione svolta, la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori, il luogo di esecuzione, il committente, il periodo di esecuzione, l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide, l'indicazione di avere svolto l'incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e/o di Direzione Lavori e la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico e di avere ottenuto il rilascio di uno o più certificati tra il Sopralluogo VVF positivo e C.P.I. dei VVF.



I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione più Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione) o parziali, di cui almeno uno dovrà comprendere la Progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed almeno uno dovrà comprendere la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Dalla documentazione dovranno potersi evincere gli elementi per la valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, tecnico, impiantistico, relativamente alle norme di conformità ai fini della prevenzione incendi, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano della direzione dei lavori, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano della sicurezza nei cantieri, in particolare dei seguenti criteri:

A1 - Esperienza di progettazione (comprendente preferibilmente anche il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione) di interventi affini per classe e categoria e preferibilmente simili per dimensione e caratteristiche tecniche.

– Sarà valutata l'esperienza in servizi di progettazione (comprendente preferibilmente anche il servizio di Coordinamento Sicurezza in progettazione) dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità realizzare la prestazione richiesta, sotto il profilo architettonico, tecnico, impiantistico. Saranno valutate migliori le offerte che evidenzino in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito progetti che per caratteristiche tecniche e dimensionali rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento.

A tal fine verranno considerati:

- i progetti che riguardino l'adeguamento antincendio di interi edifici, quali strutture scolastiche complesse, ospedali, teatri, musei, con diverse attività funzionali a rischio incendio (uffici aperti al pubblico, uffici destinati solo al ricevimento del personale interno, aree dedicate ad una archiviazione massiva di documenti cartacei, laboratori ove si manipolano sostanze infiammabili, esplosive, pericolose, sale auditorium con elevata presenza di pubblico, aree museali etc.).
- le progettazioni concernenti l'adeguamento antincendio di strutture con elevata complessità impiantistica per estensione, tipologie, varietà.
- la leggibilità e la maggiore completezza della rappresentazione documentale del progetto presentato e la sua migliore idoneità alla comprensione dei contenuti del medesimo.

A2 - Esperienza di direzione dei lavori di interventi affini per classe e categoria e preferibilmente simili per dimensione e caratteristiche tecniche



–Sarà valutata l'esperienza in servizi di direzione dei lavori, dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta.

A tal fine verranno considerate:

- le offerte che evidenzino in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito direzioni dei lavori che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento.

A3 - Esperienza in coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

- Sarà valutata l'esperienza in servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta.

A tal fine verranno considerate:

- le offerte che evidenzino in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito attività di coordinamento della sicurezza per progetti che, per caratteristiche tecniche e dimensionali, rispondono meglio alle esigenze delle opere oggetto di intervento, in particolare se i lavori sono stati eseguiti durante la normale operatività delle strutture.

A4 - Esperienza nelle attività professionali riguardanti la redazione della SCIA di prevenzione incendi

- Sarà valutata l'esperienza in servizi tecnici concernenti le attività connesse alla redazione della SCIA antincendio per strutture affini per rischio e complessità, dimostrata attraverso documentazione grafica, fotografica e descrittiva resi dal concorrente e relativi ad interventi ritenuti significativi per dimostrare la propria capacità, sotto il profilo tecnico, a realizzare la prestazione richiesta.

A tal fine verranno considerate:

- le offerte che evidenzino in maniera chiara il livello di specifica e pertinente professionalità, affidabilità, e quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che l'operatore ha eseguito attività relative alla presentazione di segnalazioni certificate di avvio attività soggette ai controlli dei VVF, comprensive



della redazione delle certificazioni necessarie, e che dimostrano l'ottenimento del corrispondente titolo abilitativo.

B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta:

Per la valutazione del presente criterio dovrà essere prodotta una relazione composta da un numero massimo di 30 pagine (15 fogli fronte e retro), formato A4, carattere verdana, corpo 10 interlinea 1,5 margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.

Per ogni criterio saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione proposta, l'articolazione e la coerenza temporale delle attività, l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero. Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Dalla documentazione dovranno potersi evincere gli elementi per la valutazione dei seguenti criteri:

B1 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione

Per tale criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività di progettazione.

A tal fine verranno considerati:

- l'adeguatezza dell'approccio metodologico (schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della progettazione; individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza);
- Adozione di sistemi di tracciabilità documentale, eventualmente nell'ambito di un sistema di controllo della qualità, con o senza utilizzo di check-list;



- le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti in funzione delle attività che si svolgono all'interno delle strutture oggetto di appalto;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando soluzioni specifiche per assicurare la continuità di esercizio delle attività;
- la chiarezza nell'esposizione;
- l'organizzazione dell'ufficio di progettazione;
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della progettazione;
- saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l'utilizzo di documentazione e format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.

B2 Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori ed alle attività di controllo in cantiere

Per tale criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività di Direzione Lavori.

A tal fine verranno valutati:

- la presenza che si intende garantire in cantiere (tempo e frequenza);
- descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica, controllo, monitoraggio e contabilizzazione, report periodici e assistenza al RUP, ecc.;
- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
- Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l'utilizzo di documentazione e format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.

B3 Modalità di esecuzione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere progettate con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in cantiere

Per tale criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.



A tal fine verranno valutati:

- la presenza che si intende garantire in cantiere (tempo e frequenza);
- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;
- la puntualità, la precisione, le modalità dei controlli e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
- saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l'utilizzo di documentazione e format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro delle verifiche eseguite.

B4 Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi

Per tale criterio è richiesto che il concorrente fornisca le informazioni in merito all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione, che dovrà comprendere un professionista abilitato quale "Professionista antincendio" che abbia superato gli esami previsti dal D.Lgs. 139/2006 e che sia iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 ex L. 818/84), come specificato nel paragrafo 2.

A tal fine verranno valutati:

- organigramma della struttura e relative risorse (composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, con titoli, competenze e qualifiche, con il dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali) che si intende adottare per l'espletamento del servizio al fine della migliore gestione delle attività;
- descrizione motivata dell'uso di eventuali apparecchiature tecniche e software per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento anche al possesso e all'utilizzo del BIM (Building Information Modeling);
- la rappresentazione schematica del processo di monitoraggio e verifica delle attività e di interazione fra tutti i soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.



Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione solo ed esclusivamente le apparecchiature tecniche e software che sono funzionali rispetto alle prestazioni oggetto dei servizi in appalto, il cui impiego viene adeguatamente motivato. Non verranno presi in considerazione gli hardware e software di uso comune e strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tra i software si darà adeguato peso alla valutazione del possesso e dell'utilizzo per le prestazioni in appalto del BIM (Building Information Modeling).

B5 Modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di interazione/integrazione con la committenza, i fruitori delle strutture, DL e altri soggetti coinvolti

Saranno valutate migliori le proposte di interazione del concorrente che prevedono:

a) Per la progettazione: l'interfacciamento costante con la committenza al fine di monitorare il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi di indirizzo delle varie fasi della progettazione, verifiche e validazione, la presenza e supporto nell'interlocuzione con i soggetti coinvolti (conferenze dei servizi, incontri con enti locali etc.) a vario titolo al fine dell'acquisizione di nulla osta/autorizzazioni, l'organizzazione di incontri e momenti di confronto organizzati dalla committenza con la cittadinanza per recepire esigenze, pareri e idee da valutare in sede di redazione del progetto (Progettazione partecipata). Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti.

b) Per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza: l'interfacciamento costante con la committenza e l'impresa al fine di monitorare il rispetto delle tempistiche dei lavori e la corretta esecuzione degli stessi, monitorare gli adempimenti di sicurezza previsti, definire proposte integrative e/o migliorative al PSC in funzione delle condizioni contingenti.

Saranno considerate migliori le modalità di comunicazione schematiche e chiare anche per mezzo di modelli, check-list, documenti di riepilogo.

B6 Coerenza dei tempi di esecuzione offerti con l'organigramma del team progettuale proposto

L'eventuale riduzione percentuale deve essere in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento) del tempo stimato al paragrafo 2.

A tal fine verrà valutata la coerenza tra le tempistiche di svolgimento del servizio con i seguenti aspetti organizzativi:

- il numero di componenti del team;



- la presenza di un team collaudato che dimostri di aver svolto congiuntamente lavori simili per difficoltà tecnica a quelli oggetto di appalto;
- presenza dei professionisti nel territorio in cui sono ubicate le strutture oggetto di appalto.

7.1 PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

a) Le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, ovvero con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi di valutazione.

b) Tutta la documentazione contenuta nell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, comunque collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli eventuali elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente. c) Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, con le modalità di cui al precedente punto b.

d) Nel caso di concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti, con le modalità di cui al precedente punto (b).

e) Nel caso in cui il Raggruppamento di professionisti non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 c. 8, del D. Lgs 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il Raggruppamento, con le modalità di cui al precedente punto b

f) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, le offerte di prezzo oggetto di valutazione contenute nell'offerta economica.

g) L'offerta tecnica: non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della prestazione o nell'importo dei lavori a base d'asta; costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché la convenzione di incarico.

h) Tutta la documentazione riportata nell'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente.



l) Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'Art. 53 del Codice, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'Art. 53 del Codice, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica e dovrà recare la dicitura "Segreti tecnici e commerciali".

8 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica contiene la dichiarazione del ribasso percentuale che si intende applicare sull'importo a base d'asta.

Tale percentuale deve essere indicata sia in cifre che in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: in caso di libero professionista singolo, dal professionista medesimo; in caso di liberi professionisti associati, dal professionista con poteri di rappresentanza dello studio associato o, in alternativa, da ciascun professionista associato; in caso di società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico; in caso di Raggruppamenti Temporanei, non ancora formalmente costituiti, da ciascun componente il Raggruppamento.

L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione della stessa non si proceda alla aggiudicazione dell'appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi). Le offerte presentate si intendono irrevocabili.

Nel caso di divergenza fra i valori espressi in lettere e quelli espressi in cifre prevale il valore espresso in lettere; in caso d'incomprensibilità del valore espresso in lettere si considererà il valore indicato in cifre.



9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica (criteri A, B, E di cui Linea Guida ANAC n° 2)	85
Offerta economica (criterio C di cui Linea Guida ANAC n° 2)	15

9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE			PUNT. PARZIALE
A	Adeguatezza dell'offerta - capacità professionali	A1	Esperienza di progettazione sotto il profilo architettonico, tecnico, impiantistico, di interventi affini per classe e categoria e preferibilmente simili per dimensione e caratteristiche tecniche.	21
		A2	Esperienza di direzione dei lavori di interventi affini per classe e categoria e preferibilmente simili per dimensione e caratteristiche tecniche.	10
		A3	Esperienza su coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per interventi affini per classi e categorie e preferibilmente simili per dimensione e per caratteristiche tecniche	6
		A4	Esperienza nelle attività professionali riguardanti la redazione della SCIA di prevenzione incendi per strutture affini per rischio e complessità.	8
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	B1	Modalità di esecuzione del servizio di progettazione (approccio metodologico, modalità e strumenti di controllo e monitoraggio con cui si intende effettuare le attività di progettazione).	11
		B2	Modalità di esecuzione del servizio di DL con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori ed alle attività di controllo in cantiere.	9
		B3	Modalità di esecuzione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere progettate con riguardo alle attività di controllo e sicurezza in cantiere	3
		B4	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi (organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione)	7
		B5	Modalità, relativamente ai servizi in oggetto, di interazione/integrazione con la committenza, i fruitori delle strutture, DL e altri soggetti coinvolti	5
		B6	Coerenza tempistiche di esecuzione lavori con struttura organizzativa	5



C	offerta economica	C1	Dichiarazione del ribasso percentuale che si intende applicare sull'importo a base d'asta.	15
---	-------------------	----	--	----

9.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della valutazione degli elementi qualitativi, ciascun commissario di gara procede mediante confronto a coppie, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

Pertanto, per ogni coppia di offerte confrontate egli esprime la sua preferenza con una scala di valori tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Gli esiti dei confronti vengono riportati in una semi matrice avente tante righe quante sono le offerte (N) e tante colonne quanto sono le offerte meno 1 (N-1), nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

La tabella assume la seguente connotazione:

A	B	C	D	E	F	G....	N-1
A	A vs B	A vs C	A vs D	A vs E	A vs F	A vs G....	A vs N-1
	B	B vs C	B vs D	B vs E	B vs F	B vs G....	B vs N-1
		C	C vs D	C vs E	C vs F	C vs G....	C vs N-1
			D	D vs E	D vs F	D vs G....	D vs N-1
				E	E vs F	E vs G....	E vs N-1
					F	F vs G....	F vs N-1
						N	N vs N-1

Ogni casella riporta l'esito del confronto tra le due offerte indicate nelle lettere in colonne e righe: ad esempio la prima cella indica l'esito del confronto tra A e B etc.

Ogni commissario effettua, per ciascun criterio il confronto tra ciascuna coppia di offerte ed esprime una preferenza secondo la scala riportata in precedenza. Alla fine della compilazione la tabella assume una configurazione tipo quella riportata di seguito:



A	B	C	D	E	F	G...	N-1
A	A 6	A 5	D 3	A 2	F 4	A 5	A 3
	B	C 3	BD 1	BE 1	F 3	B 2	B 3
		C	C 3	C 4	C 2	G 5	C 4
			D	E 5	D 6	D 6	D 2
				E	EF 1	E 2	E 3
					F	G 3	F 4
						N	

La tabella indica ad esempio che nel confronto tra A e B il commissario che la ha compilata ha preferito A al massimo grado possibile, che B e D sono indifferenti etc.

Al termine dei confronti, si procede a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno. Il metodo consiste nel calcolare la somma dei coefficienti, attribuiti da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", dell'elemento di natura qualitativa relativo a ciascun offerente ottenuto dalla costruzione della matrice triangolare ottenuta secondo quanto prima evidenziato attraverso l'uso di un'opportuna scala semantica, e nel riparametrare, per ciascun criterio, i valori ottenuti al valore massimo risultante per il rispettivo criterio qualitativo, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato (ovvero all'offerta per la quale è stata calcolata la somma più alta) e successivamente riparametrando tutti gli altri valori delle restanti offerte (sempre per singolo criterio).

9.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "bilineare":

$$C_i = X \times \frac{A_i}{A_{soglia}} \text{ per } A_i \leq A_{soglia} ;$$

$$C_i = X + (1 - X) \times \frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \text{ per } A_i > A_{soglia}$$

dove:



C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti $X = 0,90$;

A_{max} = valore del ribasso più conveniente.

10 ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

10.1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

- I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
- il Contratto, da stipularsi con l'aggiudicatario;
- l'Offerta tecnica ed economico/temporale presentata dall'Aggiudicatario;
- il presente Capitolato prestazionale e il DPP cui fa riferimento;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore
- il progetto definitivo e il progetto esecutivo comprensivi del piano di sicurezza e coordinamento, non appena redatti, approvati, verificati e validati dall'Università di Cagliari;
- il disciplinare di gara.;
- la garanzia definitiva
- la polizza di responsabilità civile professionale.

10.2 - ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del Servizio devono intendersi a completo carico del soggetto aggiudicatario. In particolare, a titolo esemplificativo:

1. l'invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dall'aggiudicazione efficace, di tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;
2. il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo il caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo non prevedibili, fermo restando il divieto per il medesimo di incrementare con ulteriori figure il gruppo medesimo;
3. la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall'Università;
4. gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione del Servizio.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario.

10.3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Tommaso Fortuna, funzionario della Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti dell'Università degli Studi di Cagliari, con sede nella Cittadella Universitaria di Monserrato (Email: tfortuna@unica.it, tel. 070.6754637 – 3356957115).

Il Responsabile del Procedimento eseguirà tutte le attività previste dal vigente quadro normativo, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile. L'Università indicherà altresì il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza.

A titolo esemplificativo, il Responsabile del Procedimento:

1. controlla ed attesta la corrispondenza con l'offerta del numero e qualifica delle persone impiegate dal soggetto Affidatario e il loro corretto impiego, anche in termini di efficienza ed efficacia;
2. coordina e pianifica lo svolgimento del servizio, verificando che le attività del soggetto contraente si svolgano secondo le prescrizioni contrattuali, evidenziando eventuali carenze, ritardi e altre eventuali inadempienze riscontrate;
3. impartisce le prescrizioni occorrenti al regolare svolgimento del servizio, interfacciandosi con il soggetto affidatario nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche;
4. coordina la regolare esecuzione degli adeguamenti progettuali a cura dei progettisti;
5. dispone riunioni e incontri con i progettisti e con gli altri soggetti o enti di riferimento;
6. approva, previa verifica della loro regolarità, le fatture elettroniche emesse dall'affidatario del servizio prima della loro liquidazione;
7. emette il certificato di regolare esecuzione del servizio.

10.4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge le funzioni al medesimo delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione sarà comunicato all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

10.5 - SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO

Il prestatore del servizio non può sospendere unilateralmente l'esecuzione della prestazione in alcun caso, nemmeno in quello di controversie con l'Università. In difetto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, sono a carico del contraente medesimo.

Al divieto di cui al precedente capoverso fa eccezione il caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'Università, non supportato dalla contestazione di un inadempimento o non altrimenti motivato; in tal caso l'Affidatario, decorso un periodo fissato in giorni novanta, potrà comunicare al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare il servizio, indicando un termine per la risposta che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi.

La sospensione o il rallentamento unilaterale dell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario.

L'eventuale sospensione o la proroga potranno essere richieste dal contraente con motivata istanza scritta presentata con congruo anticipo, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, in presenza di gravi circostanze imprevedute e imprevedibili e comunque non imputabili all'affidatario medesimo. Sull'istanza si pronuncia il RUP.

Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

L'esecutore, non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero determinare una sospensione delle attività contrattuali, dovrà darne immediata comunicazione scritta al RUP.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del medesimo, il direttore



dell'esecuzione del contratto sospende l'esecuzione indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il verbale di sospensione è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni lavorativi dalla data della sua redazione.

Allorché insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della prestazione, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre il DEC provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Il Responsabile del Procedimento può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti, dandone comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

In caso di sospensione l'Università potrà richiedere esplicitamente all'affidatario del servizio di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la prestazione nel termine stabilito può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

10.6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'esecutore non può introdurre di sua iniziativa modifiche alla prestazione e alle condizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche e variazioni al contratto nei limiti di quanto prescritto dalla legge, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio di prestazioni eseguite in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice e dell'art. 22 del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

10.7 - CESSIONE DEL CONTRATTO AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto al contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il soggetto partecipante al presente appalto, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'affidatario del servizio di cui al presente capitolato può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà in sede di presentazione dell'offerta; in mancanza le prestazioni da affidare dovranno essere svolte dal medesimo integralmente.

10.8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, il soggetto aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa, unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Qualora non abbia provveduto nei termini di cui al precedente capoverso, il medesimo, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di subcontratti, devono comunicare all'amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A. entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle suddette comunicazioni l'Università sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali previsti per gli istessi.



Il contraente dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per nel presente articolo per l'esecutore del contratto.

10.9 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto, al netto del ribasso offerto sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con le seguenti modalità:

- a) il corrispettivo della progettazione preliminare e di quella definitiva: all'approvazione del progetto definitivo da parte del Committente;
- b) il corrispettivo della progettazione esecutiva: all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente;
- c) il corrispettivo della D.L., misura, contabilità, emissione dei S.A.L., collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, all'avvenuta regolare esecuzione/collaudo dei lavori.

ANTICIPAZIONE

ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice verrà corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio di esecuzione di ciascuna delle prestazioni contrattuali di cui alle precedenti lettere a); b); c), l'anticipazione pari al 20% del corrispettivo di ciascuna delle prestazioni anzidette.

In occasione di ogni pagamento di acconto verrà operata una trattenuta pari allo 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice.

10.10 - CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 su cit., applicando ai fini IVA la procedura di Split Payment.

Il termine di pagamento si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

Il soggetto affidatario potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si rimarca che la fattura elettronica sarà rifiutata qualora sia stata emessa in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra.

La fattura dovrà indicare:

- a) il seguente codice univoco dell'Ufficio: EZEQSE;
- b) seguente codice unità organizzativa UO: 1568;
- c) il CIG e il CUP
- d) il codice IBAN del conto corrente dedicato al fine della tracciabilità (L. 136/2010)
- e) il numero e la data dell'IDDG Ordine che verranno all'uopo indicati dal competente ufficio della stazione appaltante;
- f) la scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split payment);
- g) l'importo esatto;

La fattura già emessa sarà rifiutata qualora risulti priva dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), f) e g). In tali casi la fattura dovrà essere correttamente riemessa.



I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'affidatario in ossequio alla piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Università tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, l'Università provvederà comunque a corrispondere la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

La corresponsione del saldo è subordinata al rilascio del certificato di regolare esecuzione a cura del RUP.

La liquidazione dei corrispettivi è altresì subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione prestata ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 9 del Codice, a garanzia delle prestazioni contrattuali.

Per la corresponsione dell'anticipazione il contraente dovrà fornire la garanzia di cui all'art. 35, comma 18, che dovrà essere redatta sulla base dello schema-tipo allegato al DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018. L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta da operare proporzionalmente sui successivi pagamenti; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, l'Università, prima di effettuare il pagamento, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente Agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

L'affidatario s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dal loro verificarsi, all'Università appaltante, eventuali modifiche delle informazioni rese in relazione agli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Affidatario medesimo, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 su cit., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il credito può essere ceduto, ma ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione medesima. In ogni caso l'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

10.11 - PENALI

Nel caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Università potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

1. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali, la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario per la prestazione;



2. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali la percentuale dell'1 per mille (unpermille) dell'onorario per ciascun giorno di ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento;
3. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali da un minimo dell'1 per mille (unpermille) sino al 10% in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in contraddittorio tra le parti.

Le penali da applicare verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo professionale complessivo. Qualora ciò si verificasse, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina contrattuale diverso da ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'affidatario del servizio per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

10.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta del RUP, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, indicante la motivazione in riferimento ai seguenti casi:

1. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
2. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare un danno rilevante nella regolare esecuzione delle successive fasi del procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere;
3. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
4. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
5. violazione del divieto di cessione del contratto;
6. accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza e del Patto di Integrità adottato dall'Università degli Studi di Cagliari;
7. revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato, strutturato in forma associata o societaria; la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
8. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
9. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza e in materia di lotta alla criminalità organizzata;
10. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
11. violazione della disciplina dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice;
12. violazione del regime di incompatibilità e conflitto di interessi;



13. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
14. negli ulteriori casi previsti dal Codice e dalle altre norme giuridiche in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, eccettuati quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione appaltante.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto o qualora l'affidatario contravvenga a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati.

Nei casi di risoluzione di cui sopra l'Università si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla controparte il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, avvalendosi anche della cauzione definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione del credito.

L'accertamento delle somme dovute all'Università, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

E' fatto salvo, nel caso di risoluzione del contratto (o di recesso), il progressivo interpello, da parte dell'Università dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata senza indugio dall'esecutore all'Università.

10.13 - RECESSO

L'Università, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso di almeno 20 (venti) giorni alla controparte. In caso di recesso l'esecutore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione svolta, regolarmente effettuata, previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Alla controparte spetta altresì il decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato ai sensi dell'art. 109 del Codice.

È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.

10.14 - INCOMPATIBILITÀ E SITUAZIONI DI CONFLITTO

Per il professionista titolare del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

In particolare, l'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di verifica.

L'affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.

Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche.

Si ha conflitto d'interesse quando l'esecutore o il suo personale interviene nello svolgimento della procedura di affidamento o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato o ancora ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di affidamento. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



Il personale che versa in un'ipotesi di incompatibilità o di conflitto è tenuto ad astenersi dal partecipare all'appalto e in qualunque momento a darne comunicazione alla stazione appaltante.

Qualora un professionista fosse un dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, con particolare riguardo all'art. 53, commi 7 e 8 relativi al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere allegato al contratto.

Qualora un professionista del soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione alla Committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al precedente capoverso relativamente al provvedimento autorizzativo dell'amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Università committente.

10.15 - PATTO DI INTEGRITA'

L'affidatario s'impegnerà a tenere un comportamento in linea con il Patto di Integrità adottato dall'Università degli Studi di Cagliari. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Università a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del Codice.

Egli s'impegnerà, inoltre, a manlevare l'Università da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo.

10.16 - RISERVATEZZA

L'affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio; è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Egli pertanto s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è pertanto preclusa all'affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione e gli elaborati in corso di redazione o redatti.

L'affidatario s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Università, di cui venga in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'incarico.

L'affidatario sarà altresì responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

10.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia all'apposita sezione del Disciplinare di gara

10.18 - RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE E POLIZZA PROFESSIONALE

L'esecutore è responsabile per i danni eventualmente causati all'Università dall'espletamento del servizio in modo irregolare o carente o comunque non conforme al presente capitolato, al contratto e alla vigente normativa. Egli è altresì responsabile dei danni che l'Università fosse tenuta a risarcire a terzi a cagione della non corretta esecuzione del servizio, manlevando l'Università da qualsiasi azione civile e/o penale possa essere intentata conto di essa da terzi, per inadempimento degli obblighi previsti dal contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.



L'esecutore è tenuto correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o difformi rispetto alle indicazioni di legge e del contratto e rispetto agli standard usualmente adottati, entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Responsabile del Procedimento.

Al fine di garantire l'Amministrazione dai rischi di cui sopra, l'affidatario dovrà munirsi di una polizza per la responsabilità civile e professionale, idonea a coprire eventuali errori od omissioni nello svolgimento della prestazione contrattuale.

La polizza è estesa ai danni all'opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento della prestazione contrattuale, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi esecutivi. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia già coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata da idonea dichiarazione resa dalla compagnia di assicurazione circa la conformità della polizza attivata a garantire le condizioni richieste nel presente articolo per la specifica prestazione professionale.

La polizza deve garantire un massimale pari al 20% dell'importo stimato dei lavori oggetto della progettazione e delle ulteriori prestazioni professionali oggetto dell'affidamento.

La suddetta polizza dovrà essere prodotta dal soggetto aggiudicatario prima della stipulazione del contratto o comunque almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione.

La polizza avrà efficacia dalla data di emissione per i fatti comunque posti in essere successivamente all'accettazione dell'incarico e avrà termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio dei lavori verificati. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza deve contenere la dichiarazione di efficacia e operatività della medesima nei confronti della stazione appaltante anche nel caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

10.19 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Aggiudicatario del servizio dovranno essere redatti in lingua italiana, eccettuati i termini tecnici che non hanno una corrispondenza nella lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa all'Università in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

10.20 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 205 e 206 del Codice il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette alla controparte e all'Amministrazione committente, che devono pronunciarsi entro i termini fissati dai cit. artt. 205 e 206. La pronuncia dell'Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una volta sola nel corso di validità del contratto.

Al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti

Via Università, 40 - 09124 Cagliari

rispetto del codice civile. Il Dirigente competente, se diverso dal RUP e sentito quest'ultimo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto esecutore del servizio oppure formula una proposta di transazione, previa audizione del medesimo.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'esecutore non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione di cui ai precedenti commi, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà deferita alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria presso il Foro di Cagliari.

È esclusa la competenza arbitrale.